



Scuola Superiore Meridionale

Via Mezzocannone n. 4 – 80138 – Napoli - c.f. 95315120634 - PEC: ssm@pec.ssmeridionale.it

IL RESPONSABILE DELLA SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE

- VISTO** il Decreto del MUR n. 141 del 27/01/2022 con il quale è stata istituita la Scuola Superiore Meridionale quale Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale ed è stato approvato il relativo Statuto;
- VISTO** lo Statuto della Scuola Superiore Meridionale;
- VISTA** la delibera ANVUR n. 297 del 21/12/2021, acquisita con protocollo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II n. 133750 del 23/12/2021, con la quale, tra l'altro, è stata segnalata la necessità che la Scuola Superiore Meridionale si doti di un proprio corpus regolamentare;
- VISTO** l'art. 45 commi 1 e 4, dello Statuto della Scuola Superiore Meridionale ai sensi del quale *“In attuazione del disposto di cui all'art. 7 quinquies, comma 2, del D. L. 22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 06/06/2020), il Comitato Ordinatore di cui all'art. 1, comma 411, della legge n. 145/2018 svolge le funzioni ed i compiti degli organi riportati nel presente Statuto finalizzati ad assicurare il funzionamento della Scuola Superiore Meridionale (...);”*
- VISTA** la delibera del Comitato Ordinatore n.63 del 25/09/2023 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il Regolamento della Scuola Superiore Meridionale di disciplina delle Commissioni paritetiche docenti/studenti.

DECRETA

È emanato, nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il Regolamento della Scuola Superiore Meridionale di disciplina delle Commissioni paritetiche docenti/studenti. Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola Superiore Meridionale.

Il Responsabile
della Scuola Superiore Meridionale
Prof. Arturo De Vivo
firmato digitalmente



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI-STUDENTI DELLA SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE

(Approvato con Delibera del Comitato Ordinatore n.63 del 25/09/2023)

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per la costituzione delle Commissioni paritetiche docenti-studenti di cui all'art. 2, comma 2, lett. g) della legge n. 240/2010 sia per i corsi ordinari sia per i corsi di dottorato.
2. All'interno di ciascuna Struttura Accademica è costituita una Commissione paritetica docenti -studenti per gli allievi ordinari ed una Commissione paritetica docenti-studenti per gli allievi dei corsi di dottorato.
3. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Articolo 2

(Composizione, nomina e durata della Commissione)

1. La Commissione è composta da un professore (o ricercatore) per ogni area scientifico-disciplinare appartenente alla Struttura accademica e da un uguale numero di rappresentanti degli allievi di ciascun corso (allievi ordinari e allievi dei corsi di dottorato), in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari della Struttura accademica. Il Presidente è designato tra i professori componenti di ciascuna Commissione.
2. I componenti docenti sono designati dal Senato Accademico e sono nominati con Decreto Rettorale.
3. I rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari e degli allievi dei corsi di dottorato sono eletti attraverso la procedura di cui ai successivi artt. 3, 3bis e 3ter.
4. La Commissione dura in carica 4 anni ed è rinnovabile una sola volta. La durata dei componenti eletti è biennale ed è rinnovabile una sola volta. In caso di cessazione anticipata dei componenti eletti, subentrerà il primo dei non eletti nell'ambito della graduatoria finale di riferimento, purché ancora in possesso dei requisiti. Una volta esaurita la graduatoria, si provvederà all'indizione di nuove elezioni.

Articolo 3

(Elettorato attivo e passivo dei rappresentanti degli allievi)

1. L'elettorato attivo per il rappresentante degli allievi di un corso spetta agli allievi di quello stesso corso che alla data delle elezioni fruiscono della borsa di studio.
2. L'elettorato passivo per il rappresentante degli allievi di un corso spetta agli allievi di quello stesso corso la cui durata ordinaria residua sia almeno di un anno alla data delle votazioni.
3. I requisiti elettorali di cui al presente regolamento debbono essere posseduti alla data di emanazione del Decreto di indizione delle elezioni e per gli eletti mantenuti durante tutto il mandato.

Articolo 3bis

(Svolgimento delle elezioni)

1. Le elezioni dei rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari e dei corsi di dottorato sono indette con decreto del Rettore.

2. L'avviso di indizione delle elezioni indica il periodo di durata del mandato, l'ubicazione del seggio elettorale, la data e l'ora di svolgimento delle votazioni, le modalità di svolgimento della procedura e di presentazione delle candidature, gli elenchi dei soggetti titolari dell'elettorato attivo e di quello passivo, riferiti alla data in cui si terranno le votazioni. L'avviso è immediatamente reso pubblico sull'albo ufficiale della SSM ed ha valore di notifica della convocazione per tutti gli elettori interessati.

4. Le votazioni possono avvenire mediante strumenti cartacei oppure telematici, atti a garantire la segretezza del voto secondo quanto indicato nel decreto di indizione delle elezioni.

5. Il voto si esprime indicando negli appositi spazi sulla scheda, cartacea o elettronica, il cognome della persona scelta. In caso di omonimia nella stessa categoria, il voto per essere valido deve indicare anche il nome della persona designata.

Articolo 3ter

(Elezione dei rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari e degli allievi dei corsi di dottorato)

1. A seguito dello spoglio delle schede, risulta eletto per ciascun corso ordinario e per ciascun corso di dottorato il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze.

2. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di frequenza nel corso.

Articolo 4

(Prorogatio)

Nelle more dell'espletamento delle procedure di nomina della Commissione, i componenti dell'organo uscente sono prorogati nelle loro funzioni fino al decreto rettorale di nomina dei nuovi componenti.

Articolo 5

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Ai sensi di quanto stabilito all'art. 45.1 dello Statuto della Scuola Superiore Meridionale, gli atti ed i provvedimenti richiamati nel presente regolamento, sono emanati dal Comitato Ordinatore di cui all'art. 1, comma 411, della legge n. 145/2018 che svolge le funzioni ed i compiti degli organi riportati nello Statuto finalizzati ad assicurare il funzionamento della Scuola Superiore Meridionale.

2. Per quanto non disciplinato e non in contrasto con il presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al *Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche degli allievi ordinari e degli allievi dei corsi di dottorato negli Organi Collegiali e delle strutture accademiche della Scuola Superiore Meridionale*.

3. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione del rappresentante degli allievi dei corsi di dottorato spetta agli studenti iscritti presso la Scuola Superiore Meridionale a partire dal XXXIX ciclo.

4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo on-line della Scuola.